

COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento Edilizio e di Ornato approvato con delibera del Podestà n° 118 del 29 Ottobre 1930 e successivi aggiornamenti con inserita la modifica al Capo VII, (articoli dal 92 al 98) , apportata con delibera C.C. n° 57 del 14.10.1951

PROCEDIMENTI:

- * Approvazione delibera C.C. n° 57 del 14.10.1951
- * Pubblicazione Albo Municipale dal 25 ottobre 1951 al
- * Approvazione G.P.A. - Atto n° 3883 del 21.11.1951
- * Visto del Prefetto n° 33643 - Div. IV del 21.11.1951
- * Ripubblicazione Albo Municipale dal al
- * Efficacia dal
- * Omologazione Ministero LL.PP. - Atto n° del

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * Copia della delibera di C.C. n° 57 del 14.10.1951 con processo verbale di approvazione.-
- * Comunicazione del Prefetto di approvazione della modifica al Regolamento Edilizio.-

NOTE

Il testo riporta come data di aggiornamento quella del 1.12.1954. Agli atti d'archivio non risulta vi siano state deliberazioni di modifica al Regolamento Edilizio nel periodo dal 1951 al 1960. Si presume che la data indicata come aggiornamento corrisponda a quella di ribattitura del testo del R.E.-
La delibera indica la numerazione degli articoli variati dal 92 al 98. In realtà a seguito della soppressione dell'art.10 quelli variati sono dal 91 al 97.

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986

COMUNE DI PADOVA

**REGOLAMENTO
EDILIZIO E DI ORNATO**

SOC. COOP. TIP-PADOVA

COMUNE DI PADOVA

-----0000000-----

REGOLAMENTO

EDILIZIO E DI ORNATO

++++++

Aggiornato a tutto

1° Dicembre 1954

COMUNE DI PADOVA

-----ooOoo-----

Prot.N° I2910 - Div.II.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova deliberato dal Podestà il 29 ottobre 1930 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 28 novembre successivo al n.2540 di reg.;

Vista la deliberazione Podestarile in data 30 Gennaio 1931, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 27 febbraio 1931 al n.488 di reg., con la quale venne modificato il Regolamento predetto in base ad osservazioni del Ministero dei LL.PP.;

Visto che il testo definitivo del Regolamento stesso, dopo la sanzione tutoria, venne pubblicato all'albo del Comune dal 7 a tutto il 22 marzo 1931 e venne omologato dal Ministero dei LL.PP. in data 11 aprile 1931 col n.1702 Div.VI;

DETERMINA

che il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova entri in vigore dal 1° maggio 1931 anno IX E.F.

Padova, li 25 Aprile 1931 - IX.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

C. Barbieri

IL SEGRETARIO GENERALE ff.

A. G. Tonzig

I N D I C E

Denuncia, inizio e sospensione dei lavori.....	pag: 3
Allineamento delle costruzioni.....	" 4
Occupazione suolo pubblico.....	" 5
Registro-firme ingegneri, architetti ecc.....	" 5
Norme per l'esercizio della professione di impresario..	" 6
Norme per la compilazione delle denunce dei lavori....	" 6
Norme per la compilazione dei progetti.....	" 7
Varianti ai progetti.....	" 10
Dichiarazioni da farsi all'atto ritiro progetto appr..	" 10
Termini di validità della denuncia e della licenza.....	" 10
Carattere della licenza.....	" 11
Prescrizioni esecuzione delle opere: Assiti.....	" 12
Occupazione di marciapiedi e suola stradale.....	" 23
Modalità di costruzione dei ponti di servizio.....	" 14
Termine di esecuzione dei lavori.....	" 15
Modalità di escavo e demolizione.....	" 15
Scarico di materiale di demolizione verso pubblica via..	" 16
Depositi di materiali su suolo pubblico.....	" 17
Opere pericolanti.....	" 19
Aperture nel suolo stradale.....	" 20
Altezza dei fabbricati.....	" 22
Vincoli arretramenti in rapporto all'altezza.....	" 23
Spazi privati considerati pubblici.....	" 25
PORTICI.....	" 25
Insegne e lanterne a bandiera.....	" 30
Porte e finestre.....	" 30
Intonaci - grondaie - immissione condotti privati.....	" 31
Tinte.....	" 32
Obblighi per la conservazione degli edifici.....	" 33
Costruzioni case popolari e rurali.....	" 34
Concessioni d'intercapedine lungo il suolo stradale....	" 36
Lottizzazioni di terreni - costruzione e sistemazione di strade private.....	" 40
Commissione di edilizia e di ornato.....	" 42
Disposizioni generale.....	" 46
Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento e disposizioni transitorie.....	" 49

CAPO I.

PRATICHE PRECEDENTI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 1 (*)

DENUNCIA, INIZIO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

Prima di intraprendere nuove costruzioni; di modificare le costruzioni esistenti; di variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione; di eseguire o modificare decorazioni e tinte visibili da luogo pubblico; di apporre all'esterno dei fabbricati, od in vista al pubblico, tende, padiglioni, stendardi, fanali, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali; di fare illuminazioni di carattere pubblicitario e decorativo; di collocare antenne-radio o condutture aeree per trasmissione di energia elettrica; di impiantare linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; di collocare appoggi sulle facciate o sui tetti delle case, o appositi pali per l'impianto di dette linee; di occupare spazi pubblici a scopo edilizio, deve essere prodotta denuncia al Podestà, corredata dei disegni, in una sola copia, delle opere che si intendono eseguire, onde il Podestà stesso possa sottoporre il progetto all'esame e parere della Commissione Edilizia e, se del caso, di altre Commissioni speciali, e quindi emanare e comunicare i provvedimenti e le licenze in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Trascorsi venti giorni dalla data di presentazione della denuncia, senza che il Podestà abbia fatto alcuna comunicazione in proposito, l'interessato potrà dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie

(*) Articolo parzialmente modificato con delibera del Podestà N° 11 del 30 Gennaio 1931

alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, il Podestà potrà far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, salvi quei provvedimenti che sono nelle sue facoltà e sensi della Legge Comunale e Provinciale.

Ottenuta regolare licenza di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale, salvo ottenere per eventuali riduzioni regolare approvazione.

Ove l'esecuzione integrale dell'opera resti sospesa per oltre tre mesi, ed il Comune non si valga delle facoltà di legge per il suo completamento, potranno essere imposti speciali lavori a tutela del pubblico ornato, o della viabilità, o dell'igiene.

Art. 2

ALLINEAMENTO DELLE COSTRUZIONI

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di strada aperta, o da aprirsi in conformità al piano regolatore, il proprietario deve attenersi nell'allineamento esattamente ai punti fissi di linea e di livello che è suo obbligo domandare in tempo utile all'Autorità Comunale, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità predetta entro un mese dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

Trascorso il mese suindicato senza che sia avvenuta la consegna di cui sopra l'interessato può dar corso all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manovali e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

Art. 3

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

E' necessaria speciale domanda al Podestà per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzione di ponti, di asciti od altri ripari.

Art. 4

REGISTRO-FIRME INGEGNERI, ARCHITETTI, ECC.

Presso l'Ufficio Civico dei LL.PP. è istituito un registro nel quale devono essere depositate le firme autografe degli Ingegneri od Architetti e dei Periti agrimensori e Geometri, residenti nel Comune e regolarmente iscritti ai rispettivi albi, che intendono presentare loro progetti all'approvazione del Comune. I professionisti che non risiedono nel Comune di Padova devono far riconoscere la loro firma, accompagnando la prova della loro regolare iscrizione al rispettivo albo professionale.

Art. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI IMPRESARIO-COSTRUTTORE.

Chiunque intenda esercitare la professione dell'impresario costruttore nel Comune di Padova dovrà presentare analoga domanda al Podestà allegando documenti, titoli e certificati firmati da un Ingegnere od un Architetto, che sia iscritto all'albo professionale, comprovanti la entità e l'importanza dei lavori eseguiti e la propria capacità tecnica. L'esame dei documenti sarà fatto da una Commissione nominata dal Podestà e costituita dall'Ingegnere Capo del Comune, da un rappresentante del Sindacato Ingegneri e da uno del Sindacato Imprenditori.

Presso l'Ufficio dei LL.PP. sarà depositato un elenco degli impresari-costruttori autorizzati.

Nel caso di Società legalmente costituite la domanda dovrà essere fatta dal rappresentante legale delle Società stesse.

Qualunque variazione nella Ditta o nella rappresentanza sociale dovrà essere notificata al Comune il quale si riserva di chiedere una nuova domanda di iscrizione all'elenco.

Art. 6

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCIE DEI LAVORI

La denuncia di cui all'Art.1 e le domande di cui agli art. 2 e 3 devono essere in carta semplice e portare la firma del proprietario.

Nel caso previsto dal primo comma del seguente articolo, esse devono essere controfirmate dal tecnico incaricato della direzione del lavoro, il quale assumerà la piena responsabilità della esecuzione del medesimo, e non potrà essere so-

stituito senza previa immediata denuncia all'Ufficio civico dei LL.PP.=

Art. 7 (*)

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI

I progetti di nuove costruzioni e di riatti di notevole importanza devono essere firmati in modo intelligibile da un Ingegnere od Architetto, regolarmente iscritto all'albo, il quale abbia depositato la propria firma presso l'Ufficio Civico dei LL.PP.= Per le piccole costruzioni rurali e per le modifiche di lieve importanza di fabbricati esistenti potranno firmare anche i periti-agrimensori ed i geometri, regolarmente iscritti ai rispettivi albi e che abbiano depositato la propria firma presso l'Ufficio Civico dei LL.PP.

Sull'importanza dei detti lavori agli effetti di quanto sopra si pronuncerà inappellabilmente il Podestà.

I disegni di opere di pittura e scultura che devono essere esposti al pubblico potranno essere presentati con la firma dell'artista.

Art. 8

I disegni devono essere presentati decorosamente e tali da dare idea esatta di quanto si vuol eseguire, devono comprendere le piante dei diversi piani, cantinato compreso, proiezione delle falde ed ossatura del tetto, i prospetti visti dalle vie pubbliche, ed almeno una sezione dalla quale appariscano le opere di fondazione ed il riferimento verso il piano esterno; devono inoltre far risultare il sistema di fognatura adottato, gli scarichi dell'acqua ed i punti d'immissione nelle condutture stradali. Per innal-

(*) Articolo modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

zamenti e radicali modifiche di fabbricati esistenti dovranno essere presentati tipi atti a dare un'idea esatta della situazione di fatto.

Tanto nel caso di costruzioni nuove adiacenti a fabbricati esistenti, quanto nel caso di modifiche a fabbricati vecchi, dovranno presentarsi anche i prospetti delle case adiacenti, che potranno anche consistere in chiare fotografie .

Nel caso di costruzioni o di modifiche di costruzioni che interessino direttamente od indirettamente edifici monumentali o siano comprese in zone vincolate alla tutela del paesaggio, dovrà essere insieme alla denuncia prodotto il nulla osta della R. Sovraintendenza all'Arte Medioevale e Moderna di Venezia.

L'elenco delle zone ed edifici predetti sarà tenuto a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Civico dei LL.PP.

Oltre ai tipi sopraindicati devono anche presentarsi tutti i disegni dei particolari delle cornici, contorni di porte e finestre, poggiaoli ed in genere di tutti gli elementi decorativi delle facciate.

Per i disegni delle piante, delle facciate e delle sezioni deve adottarsi la scala di 1:50, e per i particolari la scala da 1:20. Per edifici di grande sviluppo planimetrico saranno ammesse piante in scala di 1:100.

Ai disegni sarà unita una planimetria generale in scala non minore di quella della mappa catastale, dalla quale dovrà apparire la precisa ubicazione delle costruzioni e dei loro ampliamenti in relazione alle vicine.

Per i piccoli lavori che non abbiano importanza architettonica i disegni dovranno presentare quanto è necessario

a farne comprendere l'entità e potranno essere estesi in scala di 1:100.

Per costruzioni di eccezionale importanza dovranno essere presentate a richiesta del Podestà adatte prospettive.

I disegni relativi ad opere di scultura, o decorazioni, o pitture di facciate, quelli relativi a domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali, dovranno chiaramente esprimere, se del caso, cromaticamente, quanto sarà realmente eseguito e per le opere speciali potranno essere richiesti bozzetti a rilievo e dettagli in grandezza naturale. Dovrà essere comunicato anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Dai tipi presentati e dalle indicazioni fornite dovranno risultare i sistemi di costruzione dei singoli elementi dei fabbricati, in modo che ne risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire.

Per le opere in cemento armato devono essere presentati insieme ai tipi di dettaglio anche i calcoli tecnici delle singole strutture ed, ove non risulti dai tipi, nelle domande deve essere sommariamente descritto il tipo di struttura adottato nei principali elementi della costruzione.

I progettisti possono essere invitati in seno alla Commissione Edilizia e di Ornato di cui al Capo VI per fornire spiegazioni sui progetti da loro presentati.

Art. 9

VARIANTI AI PROGETTI.

Se il progetto sia approvato a condizione che in esso siano introdotte varianti, non potrà essere iniziata la costruzione, se non dopo che sia stato presentato nuovo progetto e dopo che sia stato comunicato agli interessati che il progetto stesso risponde alle varianti richieste.

Ogni variante, tanto architettonica che costruttiva, che si intendesse introdurre nel corso della costruzione dovrà essere denunciata al Comune prima di essere intrapresa e non potrà essere eseguita se non in seguito a regolare assenso scritto rilasciato dal Podestà.

Art. 10 (*) (**)

DICHIARAZIONI DA FARSI ALL'ATTO DEL RITIRO DEL PROGETTO APPROVATO.

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario dovrà dichiarare il nome dell'esecutore del relativo lavoro, ed eventualmente del direttore tecnico, che dovranno risultare iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 precedente; dovrà anche essere dichiarato il giorno in cui avranno inizio i lavori e la durata presumibile dei medesimi.

Art. 11 (***)

TERMINI DI VALIDITA' DELLA DENUNCIA E DELLA LICENZA :: ::

Ove i lavori non siano iniziati entro sei mesi dalla data della denuncia, tanto questa che la licenza data dal Podestà si intenderanno prive di ogni effetto e la denuncia dovrà essere rinnovata. Anche la sospensione del lavoro per un tempo superiore a sei mesi non dovuta a cause di forza maggiore, avrà per effetto l'annullamento della denuncia e

(*) La numerazione degli articoli successivi all'articolo 9 ha subito uno slittamento a seguito della soppressione del precedente articolo 10, sancita con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

(**) Precedente articolo 11 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

(***) Precedente articolo 12 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

della licenza. Le denunce saranno di regola esaminate nel termine non maggiore di venti giorni dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Podestà, prima del compiersi dei venti giorni dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente indicando i motivi del ritardo.

I venti giorni decorreranno dal giorno in cui furono presentati tutti i documenti, che dovevano essere allegati alla denuncia o che siano stati richiesti per il suo esame.

In ogni cantiere di lavoro per costruzioni edilizie dovrà essere apposta una targa di m. 0.40 x 0.80 con l'indicazione dell'Impresa che lo eseguisce, in caso di appalto, e del Direttore dei lavori, e dei loro indirizzi.

Art. 12

CARATTERE DELLA LICENZA

La licenza dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di opere edilizie si intende concessa soltanto per ciò che riflette l'ornato, l'igiene, la pubblica viabilità ed i piani regolatori legalmente approvati; non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della sua regolarità in linea tecnica nè legale riguardo ai diritti dei terzi, non implica alcun riconoscimento di proprietà dell'area su cui deve edificarsi, e non dispensa il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti particolari in materia di sicurezza pubblica, d'igiene, di polizia e di tutela dei monumenti ed opere d'arte.

CAPO II.

PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 13

ASSITI

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, ed eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito, presentando la denuncia relativa all'Autorità municipale, la quale prescriverà le norme da seguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore deve addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi degli assiti, per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino, a lavoro terminato, nelle identiche condizioni in cui i marciapiedi ed il piano stradale si trovavano prima dell'esecuzione del lavoro.

Deve pure, prima dell'impianto dell'assito, eseguire il pagamento di una somma, da determinarsi caso per caso dall'Ufficio Civico dei LL.PP., a titolo di anticipo di eventuali spese a suo carico necessarie al ripristino del suolo stradale o del marciapiede e che gli sarà restituita al termine dei lavori dietro nulla osta dell'Ufficio stesso, se non ebbe ad incorrere nelle infrazioni di cui all'art.25.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed essere mantenute chiuse a stanga ed a catenaccio durante le sospensioni dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Qualsiasi occupazione del suolo pubblico dovrà preventivamente essere denunciata anche all'Ufficio o Servizio comunale

preposto alla riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico per l'applicazione della tassa dovuta.

Art. 14

OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI E SUOLO STRADALE CON ASSITI

Sopra le superfici dei marciapiedi o stradali occupate con steccati, le quali non si debbano demolire per assoluta necessità della costruzione, è fatto obbligo di eseguire una robusta protezione in legno in modo che le superfici anzidette non abbiano a riuscir danneggiate dalla caduta o dal trasporto di materiali. Per l'impianto di antenne è proibito aprire buchi nei selciati, ma esse devono essere piantate su robusti letti di legname messi sopra il piano di pavimentazione stradale.

Art. 15

CASI IN CUI GLI ASSITI POTRANNO NON ESSERE ERETTI

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali, che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

Art. 16

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE ANTECEDENTI LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si tro-

vassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Podestà del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione e, se l'Ufficio competente ne riconoscerà la necessità e la possibilità, le cose suddette saranno spostate a spese del richiedente ed a cura del Municipio.

Art. 17

MODALITA' PER GLI ASSITI

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere acceso durante la notte per cura di chi fabbrica.

Art. 18

MODALITA' DI COSTRUZIONE DEI PONTI DI SERVIZIO

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 19

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensioni e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Per i collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate, o altri sistemi razionali di collegamento.

I tavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio, ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2,50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da comprometterne la sicurezza. Le fronti dei ponti verso la strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Podestà potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

Art. 20

TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI VERSO SPAZI PUBBLICI

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena siano stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia necessario interrompere la esecuzione delle opere il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Podestà provvederà a termini di legge.

Art. 21

MODALITA' DEI LAVORI DI ESCAVO E DEMOLIZIONE

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fab-

bricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia per i passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

Nella demolizione è quindi proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica, ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento.

Art. 22

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno d'arresto che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

Art. 23

SCARICO DI MATERIALI DI DEMOLIZIONE VERSO LA PUBBLICA VIA

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che siano. Questi e quelli devono essere calati entro panieri o per appositi condotti ovvero legati con corde o colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Podestà a seconda dei casi.

Art. 24

DEPOSITI DI MATERIALI SU SUOLO PUBBLICO

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità, quando non esista cantiere di lavoro chiuso, può essere permesso il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici alle seguenti condizioni:

1.- I depositi saranno momentanei, e la loro asportazione dovrà avvenire con la più grande celerità, e in ogni caso prima della giornaliera cessazione del lavoro.

2.- La quantità delle cose depositate non dovrà mai eccedere il carico di un comune carretto da trasporto.

3.- I depositi saranno fatti in modo da non intralciare la circolazione nè lo scolo delle acque.

4.- Se, per ragione di forza maggiore, di cui dovrà essere denunciata all'Ufficio Civico dei LL.PP. l'esistenza, l'asportazione dei depositi non si potesse compiere prima della notte, si dovrà provvedere alla loro illuminazione in modo sufficiente.

5.- Lo spazio occupato dovrà sempre essere rimesso senza indugio in perfetto stato di pulizia.

6.- Sono esclusi dalla tolleranza i depositi di terra e quelli di materiali provenienti dall'espurgo o demolizione di fogne, i quali devono in ogni caso essere asportati direttamente e mai depositati sulla via pubblica.

Il Podestà inoltre stabilirà con apposita ordinanza sempre ostensibile in quali vie sarà vietato il deposito, anche temporaneo, di ghiaia e sabbia. Nelle vie comprese in detta

ordinanza il materiale suindicato dovrà essere trasportato direttamente dai carri nell'interno dei cantieri o delle case mediante appositi recipienti che evitino lo spargimento, anche minimo, del materiale stesso sul suolo pubblico.

Art. 25

OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE POSTERIORI AI LAVORI DI COSTRUZIONE

Chi ha fabbricato dovrà, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale il Podestà provvederà a norma di legge.

Art. 26

VISITE ALLE OPERE E RESPONSABILITÀ DEI COSTRUTTORI

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa e municipale prescritta dai regolamenti.

Tutte le opere contemplate dal presente Capo s'intendono eseguite sotto la completa responsabilità di chi fabbrica. Chi fabbrica non potrà quindi mai invocare, per eliminare od attenuare la propria responsabilità, nè il difetto nè l'insufficienza sia delle prescrizioni regolamentari in generale, sia di quelle speciali che a lui fossero imposte.

CAPO III.

NORME PER LA SOLIDITÀ DEI FABBRICATI, CAUTELE DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 27

OPERE PERICOLANTI

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro ed un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Podestà, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Podestà a sensi della Legge comunale e provinciale.

Art. 28

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO

Gli apparecchi di riscaldamento dovranno essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non sarà lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili, a meno che non si tratti di ricostruzioni in stile antico.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. dovranno possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuliggine. I fumaioli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Art. 29

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

Art. 30

IMPIANTO DI MARCIAPIEDI O DI CANALI DI SCARICO

L'impianto di marciapiedi privati o canali di scarico sul

la pubblica via dovrà eseguirsi secondo le prescrizioni che saranno date dall'Ufficio Civico dei LL.PP. e previa stipulazione di regolare atto di precario.

Art. 31

APERTURE NEL SUOLO STRADALE

Quando un proprietario sarà stato autorizzato ad eseguire un lavoro che esiga l'apertura del suolo della via pubblica, se la trincea è longitudinale non si potrà aprirla che a tratti successivi lunghi non più di m. 10. All'inizio delle strade e quando la trincea sia trasversale alla strada, essa non potrà essere aperta per più della metà della larghezza della carreggiata. In ogni caso non si potrà procedere all'escavo se prima non sia stato eseguito il tombamento della prima parte e quando la circolazione non sia stata ristabilita su di essa.

Art. 32

TOMBAMENTI DELLE APERTURE FATTE SU SUOLO STRADALE

Il tombamento delle trincee aperte sulla via pubblica sarà fatto a perfetta regola d'arte con speciali provvedimenti di cautela che verranno stabiliti dal personale dell'Ufficio Civico dei LL.PP.

Art. 33

DIVIETO DI VARIARE LE OPERE ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO

Il concessionario di lavori sulla via pubblica non potrà senza speciale permesso portare alcuna modificazione alle varie opere d'arte già stabilite dalle varie Amministrazioni e da precedenti concessionari, e dovrà rimettere in pristino quelle che avessero ad essere danneggiate dai lavori.

L'Amministrazione Comunale è libera di eseguire direttamente le riparazioni alle opere che le appartengono, a spese del concessionario, avvertendolo preventivamente, e di eseguire le riparazioni dei lavori fatti dal concessionario me-

desimo pure a spese dello stesso.

Art. 34
RIPARI DELLE TRINCEE

Le trincee dovranno essere difese da ripari costituiti da stanti in legno e corde e dovranno essere illuminate e guardate di notte a termini di legge.

CAPO IV.

ALTEZZA DELLE CASE ED EVENTUALE DISTANZA DELLE STRADE
PORTICI=CONDOTTI DI SCARICO=OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art.35

ALTEZZA DEI FABBRICATI

Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza sarà determinata nella proporzione di una volta e mezzo della larghezza dell'area pubblica su cui prospetta, tenuto presente che l'altezza di ogni fabbricato non dovrà mai superare i metri 22.

Nelle vie situate nell'interno dell'abitato, aventi una larghezza inferiore a m.5 e non comprese nei piani regolatori e di ampliamento della città, i fabbricati potranno avere un'altezza non superiore al doppio della larghezza della strada.

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato dalla linea stradale o costruire sopra ai loro fabbricati uno o più piani in ritiro potranno farlo sopraelevandosi di quanto si ritirano.

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale fra il livello del terreno e quello della parte più alta degli edifici prospettanti, e nel caso di fabbricati a timpano fra la quota del terreno e quella che risulta mediana fra il culmine e la gronda.

Anche quando tali proporzioni siano rispettate, potranno essere prescritte altezze maggiori o minori di quella progettata, quando per la contiguità o per la vicinanza di altri edifici l'altezza progettata possa recare offesa all'ornato della via o della località, dove il fabbricato dovrebbe erigersi, o ricostruirsi, o rialzarsi.

Sono eccettuati dalle suddette disposizioni, a giudizio e con ordinanza del Podestà, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione.

Art.36

VINCOLI PER GLI ARRETRAMENTI IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA DEI FABBRICATI

Quando i fabbricati venissero costruiti all'indietro dell'allineamento delle vie e piazze, l'arretramento sarà considerato agli effetti del computo dell'altezza, a condizione che sia sistemato a livello della strada o piazza.

Art.37

ALTEZZA DEGLI EDIFICI VICINO A QUELLI MONUMENTALI

Le costruzioni che dovessero sorgere negli immediati dintorni di edifici di carattere monumentale dovranno essere limitate, in altezza ed in dimensioni, nei modi che stabilirà il Podestà, su parere della Commissione edilizia, allo scopo che non vengano deturpati, o turbati il carattere ambientale e la visuale d'insieme dell'opera monumentale, nei confronti e nei reciproci rapporti con le costruzioni vicine.

Art.38

ALTEZZA DELLE CASE CON SPAZI ANTISTANTI E SISTEMAZIONE DI QUESTI ULTIMI

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardi

ni aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m.3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino, per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo 35.

(*) Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città, approvato con legge 2-7-1925 n.1197, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea.

Gli spazi fra le case quando non siano destinati al transito, dovranno essere decorosamente sistemati a giardino. Una fascia, però, lungo le pareti degli edifici, della larghezza non minore di m.1, dovrà essere pavimentata di materiale impermeabile. Gli spazi così sistemati, come ogni altro giardino annesso alle abitazioni, ed ogni altra superficie scoperta fra le case, non dovranno essere recinti o suddivisi, che mediante cancellate libere, in ferro, infisse sopra banchine o muri aventi dal suolo un'altezza non superiore a m.1, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza. E' vietato di addossare, anche in parte, a tali cancellate tavole, lamiere od altro.

Quando si tratti di giardini non formanti distacco fra casa e casa, potrà il Podestà accordare qualche deroga alle presenti disposizioni per le parti che non prospettino su vie o piazze.

Nei suddetti spazi aperti non potranno elevarsi costruzioni né in soprasuolo né in sottosuolo, né conservarsi materiali in deposito, vecchie costruzioni, muri e simili.

(*) Coloro che abbiano fabbricato o ricostruito in arretrato della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovranno provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento e alla sua chiusura sulla linea suddetta con cancellata consona alla località, previo procedimento penale a termini del successivo art.107.

(*) Ove le opere di cui sopra non si eseguiscano entro sei

(*) Comma del precedente articolo 39 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931 (vedi Errata Corrige).

Errata Corrige: le parole "previo procedimento penale a termini del successivo articolo 107" poste in fine del sesto capoverso dell'articolo 38 debbono intendersi invece poste in fine del penultimo capoverso dell'articolo stesso (vedi delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931).

mesi dalla ultimazione del fabbricato, il Comune avrà facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese del privato e la cancellata e la decorosa sistemazione del terreno.

Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano demolito un fabbricato o che siano proprietari di un fabbricato che sia caduto o andato in rovina senza che abbiano provveduto alla sua ricostruzione entro un anno dalla demolizione o rovina.

Art.39

SPAZI PRIVATI CONSIDERATI PUBBLICI

Ogni proprietario che abbia sul suolo proprio rientranze di libero accesso al pubblico, dovrà osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento come se il suolo fosse pubblico.

Art.40

ALTEZZA, LARGHEZZA E SOFFITTO DEI PORTICI

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m.4.-La larghezza ~~libera~~ dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m.4.- A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici non dovranno essere mai soffittati a canniccio.

Art.41

PAVIMENTI DEI PORTICI

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia riconosciuta adatta dal Podestà.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio Civico dei LL.PP.

Art.42

LIVELLETTE DEI PAVIMENTI PREDETTI

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio Civico dei LL.PP.

Art.43

FINESTRE DEI SOTTERRANEI E RISEGHE DI FONDAZIONE SU SOTTOSUOLO PUBBLICO

Senza speciale concessione e relativo atto regolare di precario non si potranno occupare con riseghe di fondazione o con finestre per sotterranei le zone sottostanti alle aree di dominio pubblico, e ciò tanto in occasione di costruzioni su strade, piazze o spazi pubblici di nuova apertura, come in occasione di ricostruzioni, riduzioni, sopralzi etc. lungo strade, piazze o spazi pubblici esistenti.

Le finestre dei sotterranei dovranno essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando per constatata assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, risultasse la necessità di praticarle sul piano del marciapiede esse saranno munite di cristallo d'uno spessore conveniente, oppure di griglie.

I locali che abbiano le finestre praticate sul piano del marciapiede non potranno essere destinati ad uso abitazione.

Art.44

CONCESSIONI D'APERTURA DI DETTE FINESTRE

La concessione si intende accorsata con la facoltà, per parte della Civica Amministrazione, di revocarla, o modificarla, o imporvi altre condizioni.

In queste contingenze né il concessionario né i suoi aventi causa potranno reclamare alcune indennità dal Municipio.

Art.45

SUPERFICIE DEI CRISTALLI E DELLE GRIGLIE

La superficie di ciascun cristallo o griglia non potrà essere maggiore di un metro quadrato, né avere una larghezza maggiore di m. 0.50.

Art.46

TASSA DI COLLOCAMENTO DI CRISTALLI O GRIGLIE

Per il collocamento di ciascun cristallo o griglia ogni concessionario sarà obbligato al pagamento di un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità da stabilirsi dalla Civica Amministrazione.

Art.47

LIMITI DI CONCESSIONE PER IL COLLOCAMENTO DI CRISTALLI O GRIGLIE

Il collocamento dei cristalli o griglio sarà soltanto concesso nelle vie fiancheggiate da portici o marciapiedi aventi almeno la larghezza di m.1, lungo i portici e i marciapiedi e nelle vie nelle quali non é possibile il transito di alcuna sorta di veicoli.

Art.48

SOSTITUZIONE DI CRISTALLI O GRIGLIE AVARIATI

Nel caso di rottura o di deperimento di qualche cristallo o griglia il proprietario dovrà immediatamente farne apporre di nuovi o riparare l'esistente, a semplice richiesta del Podestà; ove non lo faccia entro il termine che gli sarà prescritto, si intenderà revocata la concessione ed il Municipio, a spese del proprietario, chiuderà l'apertura fatta nel suolo pubblico per il collocamento del cristallo o griglia e vi eseguirà la pavimentazione, provvedendo a farsi rimborsare la spesa con la procedura di cui all'art. 153 della Legge Com. e Prov. modificato dall'art.32 del R.D. 30-12-1923 numero 2839.

Art.49

RINNOVAZIONE DI CRISTALLI E GRIGLIE PER VARIAZIONI DELLA
SEDE STRADALE

Variandosi la livelletta o la pavimentazione della strada, i proprietari dovranno a loro spese rinnovare i cristalli o le griglie ed eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinati dal Podestà per restituire le cose nello stato pristino, senza poter pretendere dal Municipio indennità di sorta.

Art.50

NORME PER IL COLLOCAMENTO DI CRISTALLI E GRIGLIE

Per il collocamento dei cristalli o delle griglie i proprietari dovranno osservare tutte quelle altre norme e prescrizioni che il Podestà crederà di stabilire, a seconda dei casi, nell'interesse della viabilità. Le dimensioni dei cristalli o delle griglie, la qualità, la forma ed il materiale di cui saranno formate le griglie, come pure i vani da lasciarsi fra le sbarre, saranno stabilite dall'Ufficio Civico dei LL.PP. Il collocamento in opera sarà fatto sotto la direzione dell'Ufficio medesimo ed i richiedenti dovranno strettamente uniformarsi a quanto sarà loro imposto.

Art.51

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Ove fosse revocata la concessione, la chiusura dell'apertura, fatta nel suolo pubblico per il collocamento dei cristalli o delle griglie, sarà eseguita dal Municipio a spese del proprietario che verrà obbligato a rimborsarle con la procedura di cui all'art.153 della Legge Com. e Prov. succe-
tato.

Art.52

DISPOSIZIONE GENERALE

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono ap

plicabili a tutti i cristalli e le griglie già esistenti nel territorio comunale.

Art.53

BALCONI

I balconi sporgenti sulla strada non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di m.1,00 per le case di 4 o più piani, e di m.0.80 per case più basse, né potranno esser fatti ad altezza minore di m.4.00 dal piano stradale, misurati da questo alla faccia inferiore della piana o m.3.80 dalla parte più bassa delle mensole, quando vi siano questi elementi costruttivi.

Art.54

DECORAZIONI E INFISSI

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico, non dovranno sporgere più di cent.10 dal filo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati o con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dall'Autorità Comunale.

Art.55

CONTORNI DELLE LUCI E CORNICI DEI PIANI

Verso la pubblica via, i contorni delle luce di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite con materiali resistenti.

Per i contorni delle porte, botteghe e finestre situate lungo le piazze o vie principali della Città potrà essere prescritto l'uso di speciale materiale agli effetti sia della solidità che dell'ornato.

Art.56

INSEGNE, CARTELLI, VETRINE, TENDE, ECC.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come in segne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle. Non sono permessi gli scudi d'angolo metallici con carattere di pubblicità.

Le insegne, ditte, cartelli e simili sia soprastanti che la terali ai negozi dovranno essere sempre mantenuti in ottimo stato, e non dovranno essere coperti con avvisi od altro in tutto o in parte.

Entro dieci giorni dalla eventuale rottura dovranno esse re sostituiti i vetri delle vetrine.

Lungo le piazze o strade principali non sono permesse aperture di negozi senza vetrine senza speciale permesso del Podestà, e tutti gli oggetti esposti per la vendita dovranno essere nella parte interna della vetrina.

Per piazze o strade principali si intendono quelle che sono comprese nella prima categoria agli effetti della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.57

INSEGNE E LANTERNE A BANDIERA

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case, braccia di lanterne e di insegne che si protendano sulla pubblica via.

Art.58

PORTE E FINESTRE

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stra dale, dovranno aprirsi all'indietro, fatta eccezione per serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da in segna; i quali però, quando siano aperti, dovranno essere fer mati saldamente al muro al quale vengano addossati.

Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri

2.50 non potranno essere munite di inferriate sporgente, né di battenti o persiane aprentisi all'infuori.

Art.59

INTONACI

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Art.60

GRONDAIE

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nei collettori stradali.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchino di appositi collettori sarà tollerato lo scarico delle piovane a raso suolo e sotto allo scarico a raso suolo sarà collocata una lastre di pietra di almeno 0.30 x 0.40.

I tubi discendenti potranno essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore, peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.00, misurata dal suolo, dovrà essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art.61

IMMISSIONE DI CONDOTTI PRIVATI NELLE PUBBLICHE FOGNE

La immissione nelle pubbliche fogne dei condotti privati di scarico di acque meteoriche e di rifiuto dovrà formare oggetto di apposita concessione da parte della Civica Amministrazione e sarà sottoposta alle modalità ed alle tariffe da stabilirsi dall'Amministrazione predetta con speciale provvedimento. Sino a che non si sarà provveduto in merito e non si sia stabilita una regolare rete di fognatura, non

sarà ammesso alcun nuovo scarico ed alcun nuovo allacciamento né ai condotti stradali di pioggia né alle eventuali fognature senza la preventiva stipulazione di un atto di precario e l'imposizione di un canone di riconoscimento da fissarsi di volta in volta.

Art.62

SOSTITUZIONE DI CANALI AVARIATI

L'Ufficio Civico dei LL.PP. indicherà a richiesta degli interessati la quota, sotto il suolo stradale, della fognatura se e quando riterrà possibile concedere l'immissione delle fogne private.

Nel caso di rottura di qualche tubo di conduttura delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa dovrà compiersi entro il termine strettamente necessario, che verrà prescritto dal Podestà.

Il tubo provvisorio di deviazione dovrà essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

Art.63

TINTE DELLE FACCIATE

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art.64

TINTE DELLE FACCIATE

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Podestà, presentando regolare istanza come all'articolo 1, accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi, e dimostrando anche che la tinta proposta è consona a quella dei fabbricati contigui.

Art.65

MODIFICHE DELLE FACCIATE

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Art.66

PITTURE ED ORNAMENTI SULLE FACCIATE

Non si possono eseguire sulle facciate delle case, o su altri muri delle medesime esposti alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelli già esistenti, senza averne presentati i disegni al Podestà ed averne ottenuta regolare approvazione.

Art.67

OBBLIGHI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate, sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate o non notevolmente decorate devono essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico o moderno, ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Podestà farà regolare diffida ai proprietari di quelle case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra, accordando un congruo termine per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino, detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 30. Ove anche a questa diffida non venga

data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi di quanto trovasi all'esterno dei fabbricati od in vista del pubblico, come tende, lanterne, insegne, infissi di qualsiasi genere, vetrine, antenne, appoggi, pali ecc.

Art. 68

COSTRUZIONI DI CASE POPOLARI E RURALI .

Ad agevolare la costruzione delle più modeste abitazioni contemplate dalle Leggi sulle case popolari, il Podestà, sentiti i pareri degli Uffici competenti e della Commissione edilizia, potrà, caso per caso, autorizzare quei temperamenti alle disposizioni del presente regolamento i quali, senza menomare le esigenze dell'estetica, procurino un'economia di costruzione.

Tali temperamenti potranno esser pure consentiti dal Podestà su parere della Commissione edilizia, per le costruzioni cui sarà riconosciuto il carattere completamente rurale, per trovarsi isolate nelle campagne e per essere destinate prevalentemente a coltivatori dei fondi.

Art. 69

NUMERAZIONE CIVICA

Le targhe dei numeri civici, collocate su ogni singolo fabbricato, dovranno dal proprietario medesimo essere ripristinate solo quando fossero andate distrutte o danneggiate per fatti imputabili al proprietario stesso.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali una targa di numero civico, essa dovrà essere riportata sull'insegna, o cartello, o scritta.

Art. 70

TABELLE INDICATRICI STRADALI

Il Comune ha diritto, senza alcun obbligo di compenso, di

collocare sui fabbricati che riterrà più opportuni agli effetti della visibilità e conoscenza le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli, o altre indicazioni utili o per la viabilità, o per la sicurezza pubblica, o per l'igiene o per la topografia.

A tali tabelle si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art.71

OBBLIGHI DEI PRIVATI PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Quando venga costruito un nuovo fabbricato o quando un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di avvertire l'Ufficio municipale di Anagrafe, prima che il lavoro sia ultimato, allo scopo che la targa del numero civico o della lettera sia apposta al fabbricato nuovo o al nuovo ingresso.

La stessa disposizione si applica ove il numero civico abbia per qualsiasi causa a diventare illeggibile, o venga a mancare.

Art.72

OBBLIGHI DEI PRIVATI PER LA NUMERAZIONE CIVICA

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne o di accessi, il proprietario dovrà notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

CAPO V.

CONDIZIONI PER LE CONCESSIONI D'INTERCAPEDINI LUNGO
IL SUOLO STRADALE

Art.73

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Chi intende eseguire e mantenere una intercapedine lungo il suolo stradale dovrà ottenere la preventiva concessione da parte della Civica Amministrazione.

Il concessionario riconoscerà la precarietà della concessione e l'obbligo di costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la copertura della intercapedine, e di ripararli ogni qualvolta occorresse e di rifarli anche totalmente se per la loro costruzione o per qualsiasi altro motivo non fossero capaci a reggere il terreno stradale; in tal caso tutte le opere necessarie saranno eseguite sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Civico dei Lavori Pubblici a totali spese del concessionario o chi per esso.

Art.74

ESECUZIONI D'UFFICIO

Verificandosi il caso di cui sopra, se da parte del concessionario non sarà provveduto opportunamente, la Civica Amministrazione sarà autorizzata ad eseguire i lavori necessari direttamente d'ufficio senza bisogno di prelievi in giunzioni e diffide, a spese del concessionario, secondo la procedura di cui all'art.153 del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Art.75

TASSA DI CONCESSIONE

Il concessionario, per se e suoi aventi causa, sarà obbligato a pagare al Comune per la concessione di utilizzazione

di sottosuolo stradale, fino che duri la concessione, un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità Comunale con provvedimento a parte.

Art.76

PRECARIETA' DELLA CONCESSIONE

Al Municipio é riservata la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione senza che il concessionario abbia ragione ad alcuna indennità. Il concessionario stesso dovrà con materiale adatto provvedere a tutte sue spese a colmare il vacuo della intercapedine, in modo che formi un suolo stradale solido e compatto al pari di quello circostante alla intercapedine.

Art.77

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni che potessero derivare al suolo stradale in dipendenza della intercapedine.

Art.78

ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Finché il Municipio permetterà l'esistenza dell'intercapedine, il concessionario, o suoi aventi causa, dovranno, nel caso che sia dal Municipio variata la livelletta del suolo stradale circostante alla stessa intercapedine, o la pavimentazione sovrapposta, eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinate dall'Amministrazione civica, senza poter pretendere indennità di sorta.

Art.79

USO DELL'INTERCAPEDINE

L'intercapedine non potrà avere altra destinazione che quella di permettere la circolazione dell'aria intorno al

muro perimetrale della casa, rimanendo vietata qualunque comunicazione fra l'intercapedine ed i fondi medesimi.

Art. 80

GRIGLIE SULL'INTERCAPEDINE

Nel caso che il concessionario intendesse di illuminare l'intercapedine mediante una o più griglie sulla stessa, dovrà uniformarsi a quanto stabilito nel precedente capitolo e pagare al Comune, oltre l'annualità di cui sopra, anche quella per ogni griglia.

Art. 81

ESECUZIONI D'UFFICIO

Nel caso che i lavori relativi a quanto sopra non fossero eseguiti a dovere, nel caso di revoca della concessione, il Comune potrà senz'altro procedere direttamente alla esecuzione dei lavori occorrenti a maggiori spese del concessionario.

Art. 82

REVOCA DI CONCESSIONE PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSA

Non effettuandosi il pagamento di cui sopra nel termine prescritto, il Podestà potrà revocare la concessione, senza pregiudizio dei mezzi fiscali consentiti dalle leggi per conseguire il pagamento delle somme dovute.

Art. 83

RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune non assume alcuna responsabilità per infiltrazione d'acqua od umidità provenienti dal suolo stradale, dai condotti immondi o da lavori eseguiti nella sede stradale, non tenendosi neppure obbligato a conservare la forma della pavimentazione che al tempo della concessione ricoprì il tratto del suolo sotto cui corre l'intercapedine, ed anzi il concessionario, e suoi aventi causa, sono te

nuti a malleare il Comune stesso da qualunque pretesa di terzi, che potesse essere sollevata in dipendenza della concessione.

Art.84

ATTI DI CONCESSIONE DI INTERCAPEDINI

Le concessioni di intercapedini dovranno risultare per atto pubblico da stipularsi e trasciversi a spese del concessionario compresa quella di una copia al Municipio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario a giudizio dell'Autorità comunale.

CAPO VI.

LOTTIZZAZIONI DI TERRENI PER COSTRUZIONI = COSTRUZIONE
E SISTEMAZIONE DI STRADE PRIVATE

Art.85

APPROVAZIONE DELLE LOTTIZZAZIONI

Ogni lottizzazione di terreni destinata alla costruzione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Non sarà accordata alcuna autorizzazione se non risultino assicurati, nella lottizzazione progettata, lo scolo delle acque piovane, e la provvista di acqua potabile.

Il proprietario dei detti terreni è obbligato a presentare all'Ufficio Civico dei LL.PP. il piano di lottizzazione, indicando le strade riservate al transito, e il perimetro di ciascun lotto.

Il Comune può nell'interesse della sicurezza pubblica dell'igiene, della circolazione e dell'estetica apportare al piano di lottizzazione tutte le modifiche utili a detti scopi.

Se sui terreni che sono oggetto della lottizzazione esiste un piano regolatore o di ampliamento detta lottizzazione deve essere eseguita in conformità alle indicazioni del piano o ad esso uniformata.

Sarà considerata come lottizzazione di terreni anche ogni destinazione alla costruzione di cortili, giardini e spazi esistenti all'interno di fabbricati, ogni qualvolta alle nuove costruzioni si preveda di accedere mediante strade aperte al pubblico transito, anche pedonale.

Art.86

LARGHEZZA DELLE STRADE NELLE LOTTIZZAZIONI

La larghezza delle strade disposte in un piano di lottizzazione di terreni destinati alla costruzione non deve essere inferiore a m.8.00 e le costruzioni che dovranno sorgere

sul margine di esse avranno l'altezza massima stabilita dall'art.35 precedente.

Art.87

SISTEMAZIONE DELLE STRADE PRIVATE

Nessuna costruzione sarà autorizzata sui terreni di cui ai precedenti Art.85 e 86 prima che la strada privata lungo la quale trovasi il terreno destinato alla edificazione non sia stata dal proprietario sistemata in modo da assicurare in ottime condizioni la circolazione e lo scolo delle acque.

Art.88

STRADE COMUNALI E STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO

Ogni strada privata aperta alla circolazione pubblica sarà sottoposta ai regolamenti comunali anche se non classificata comunale. Saranno classificate fra le strade comunali soltanto quelle strade non comprese tra le strade contemplate dai piani regolatori il cui tracciato sia stato preventivamente approvato dall'Autorità Comunale, e la cui sistemazione (carreggiate, marciapiedi, fognature, illuminazione, etc.) sia stata eseguita nel modo da essa stabilito.

Art.89

STRADE COMUNALI E STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO

Il Comune può pretendere che le strade private siano chiuse alla notte alla loro estremità con barriere o cancelli e che siano munite di cartelli visibili con la scritta: "Via privata".

CAPO VII.

COMMISSIONE DI EDILIZIA E DI ORNATO

Art. 90

ESAME DELLE DENUNCE DI LAVORI

Tutte le denunce contemplate al capo I° saranno trasmesse all'Ufficio Civico dei Lavori Pubblici per l'istruttoria ed esame preliminare.

Detto Ufficio curerà il completamento delle denunce, dei progetti e disegni a norma del presente regolamento, e quindi esaminerà se tutte le disposizioni di legge e di regolamento siano state osservate nella redazione del progetto, e se la sua attuazione potrà aver luogo in corrispondenza agli eventuali piani regolatori della località, senza offesa alle distanze legali e regolamentari, e tenendo conto dello stato dell'edilizia e dei servizi pubblici in quella località.

A tale fine avrà diritto di invitare il tecnico progettista a compiere uno o più sopralluoghi con un Ingegnere dell'Ufficio stesso.

Finito tale esame il progetto sarà rimesso alla Commissione di edilizia e di ornato di cui appresso con una relazione scritta.-

Art. 91 (*)

COMMISSIONE DI EDILIZIA E DI ORNATO

E' istituita presso il Comune di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato, presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato e composto:

- dal Direttore del Civico Museo
- dall'Ingegnere Capo del Comune
- dall'Ingegnere di Sezione addetto alla Edilizia privata
- dall'Ufficiale Sanitario
- da 7 Membri nominati dalla Giunta Municipale e scelti fra i cittadini esperti in materia di edilizia, in materia di urbanistica, in

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera di C.C. n° 57 del 14 Ottobre 1951.

materia artistica e storica di Padova, sentiti i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e del Collegio dei Geometri nonchè sentito il rappresentante della classe dei Pittori e Scultori.

Potrà intervenire alle sedute della Commissione di Edilizia e di Ornato ove lo ritenga opportuno il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Funzionerà da Segretario della Commissione l'Ingegnere Comunale addetto alla Edilizia privata.

Art. 92 (*)

DURATA IN CARICA DEI COMMISSARI.

I Commissari elettivi durano in carica due anni: alternativamente ogni anno vengono rinnovati tre o quattro membri.

In linea transitoria allo scadere del primo anno dopo una rinnovazione totale la rinnovazione parziale avverrà mediante sorteggio dei tre membri da rinnovare.

Il membro della Commissione che per tre mesi non intervenga alle sedute sarà ritenuto dimissionario.

Art. 93 (*)

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

Le attribuzioni della Commissione consistono:

- a) nel dare parere sui piani generali e di esecuzione concernenti la sistemazione dal punto di vista urbanistico della Città e del suburbio.
- b) nel dar parere sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento, riforma e ricostruzione di quelli esistenti.

Nell'esame dei singoli progetti presentati dagli interessati la Commissione dovrà esprimere il proprio giudizio per quello che si riferisce al loro valore artistico ed al decoro cittadino, così da evitare che vengano tradotte in atto deturpazioni architettoniche, discordanze di stile e di colore, decorazioni non consone all'ambiente o che diminuiscono il pregio degli edifici stessi, e curando che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera di C.C. n° 57 del 14 Ottobre 1951.

sorgere.

A tale fine la Commissione dovrà avere particolari riguardi ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica, ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della Città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della Città stessa.

c) Nel dar parere sulla opportunità di accogliere le richieste che vengono rivolte all'Amministrazione per la apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, lapidi iscrizioni, stendardi, insegne, monumenti, cartelli o scritte commerciali, e quanto altro possa menomare il pubblico decoro.

d) Nel dar parere sui progetti di riforma del regolamento edilizio.-

Art. 94 (*)

ADUNANZE DELLA COMMISSIONE.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale settimanalmente. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le sue deliberazioni saranno valide se prese con concorso di almeno cinque membri.

Art. 95 (*)

DELEGHE AI COMMISSARI.

La Commissione avrà la facoltà di delegare ad alcuni dei suoi membri l'esame e l'approvazione di quelle pratiche che, a suo giudizio, rivestono minore importanza.

Art. 96 (*)

CARATTERE DELLE DELIBERAZIONI.

Le deliberazioni della Commissione hanno carattere consultivo.

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera di C.C. n° 57 del 14 Ottobre 1951.

Art. 97 (*)

VERBALI DELLE SEDUTE E DECISIONI.

I pareri della Commissione dovranno risultare dai verbali di seduta, ed il parere espresso per ciascuna domanda, dovrà anche essere trascritto sul modulo di domanda presentato dagli interessati, in modo che il Sindaco possa averlo presente per le sue decisioni definitive.

E' riservato al Sindaco infatti, preso in esame il parere della Commissione e presa conoscenza delle relazioni di tutti gli altri organi competenti del Comune di adottare quelle decisioni che riterrà opportune.

Art. 98

PRESTAZIONI DEI FUNZIONARI MUNICIPALI

Gli impiegati dell'Ufficio dei LL.PP. ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

(*) Articolo sostitutivo adottato con delibera di C.C. n° 57 del 14
Ottobre 1951.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 99 (*)

COSTRUZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La osservanza di ogni disposizione contenuta nel presente regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni fatte entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città, approvato con Legge 2 Luglio 1925 n° 1197 e nei centri abitati delle frazioni di Ponte di Brenta, Voltabarozzo, Chiesanuova, Pontevigodarzere, Montà, Brentelle, Salboro e Ponterotto. Restano pertanto escluse le costruzioni sparse nella campagna.

Art. 100

LAVORI IN EDIFICI DI PREGIO STORICO OD ARTISTICO.

Salve le disposizioni vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia e di ornato, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

Art. 101

DENUNZIA DI SCOPERTE DI AVANZI DI PREGIO STORICO E ARTISTICO

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Podestà, che ordinerà i provvedimenti richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

(*) Articolo sostitutivo del precedente articolo 100 adottato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

Art. 102

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Nella esecuzione di qualsiasi opere edilizia è obbligatoria l'osservanza delle buone regole d'arte del costruire in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi nel territorio di questo Comune.

In relazione alle condizioni locali del suolo e ai sistemi costruttivi in uso in questo territorio, dovranno essere specialmente osservate le seguenti prescrizioni:

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a $1/6$ del carico di rottura del materiale di cui sono costruiti.

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Per le strutture di cemento armato e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato dovranno essere strettamente osservate le prescri-

zioni apportate con R. D. L. 4.9.1927 n° 1981 e con L. 7 Giugno 1928 n° 1431.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

Art. IO3

NORME DI BUONA COSTRUZIONE.

E' vietato costruire edifici sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa. Le fondazioni debbono posare su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, che, perciò, potranno essere anche in certi casi costituite da una platea generale.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1.50.

Art. IO4 (*)

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione, di cui all'articolo precedente, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà le denunce per ogni lavoro edilizio, anche se da compiere in località fuori del perimetro del centro abitato.

(*) Articolo aggiuntivo adottato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

CAPO IX.

SORVEGLIANZA E PENALITA' = ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO

Art. IO5

Fermo il disposto degli Art. 90 e 95, coloro i quali abbiano ottenuta la licenza per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel presente regolamento, comprese le temporanee occupazioni di cui all'art. 2, dovranno permettere tutte quelle visite che l'Amministrazione Comunale ordinerà ai funzionari dell'Ufficio Civico dei LL.PP. per accertare che nella esecuzione delle opere siano state osservate tutte le prescrizioni di Leggi e di Regolamenti.

Per tali visite gli interessati non sono tenuti ad alcun pagamento.

Per le visite, invece, che i funzionari predetti dovessero effettuare a richiesta e nell'interesse dei privati o perchè questi possono ottenere dal Comune il rilascio di certificati, di nulla - osta, e di documenti di qualsiasi specie, relativi alle opere che li interessano, i privati stessi dovranno corrispondere per i compensi ai funzionari suindicati la somma che sarà fissata con ordinanza del Podestà, e che non dovrà essere, in nessun caso, superiore alla diaria ed alle indennità che vengono percepite dai funzionari dello Stato di pari grado.

Art. IO6

Le località nelle quali si eseguisca qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 dovranno sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 107 (*)

I contravventori del presente regolamento saranno puniti a termini dell'art. 226 della Legge Com. e Prov. 4.2.1915 n° 148 e successive modificazioni (R. D. 30.12.1923 n° 2839 - R.D.L. 25.5.1924 numero 867 e Legge 26.2.1928 n° 613). Il Podestà, in caso di giudizio contravvenzionale, dopo la condanna del contravventore da parte del Magistrato, potrà fare eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore stesso.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della Legge predetta e 378 della vigente Legge sui LL.PP.

(*) Articolo modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 gennaio 1931

CAPO X

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 108

Nelle sopraelevazioni di fabbricati aventi lo scopo di ricavare nuovi piani abitabili, sarà tollerata una maggiore altezza dei fabbricati rispetto a quanto è stabilito dall'art. 35 del presente regolamento, qualora col sopralzo non si eccedono i metri tre dal soffitto dell'ultimo piano abitato esistente, e i metri due oltre l'altezza massima legale.

L' Autorità Comunale potrà vietare tali sopraelevazioni quando ostino ragioni particolari di igiene e di estetica.

Per tali piani come sopra costruiti l'altezza degli ambienti potrà anche essere limitata ad un minimo di metri 2.80 purchè nella loro struttura gli appartamenti godano della doppia aria, e quando ciò non pregiudichi l'estetica del fabbricato in relazione ai piani sottostanti.

Le presenti deroghe sono applicabili temporaneamente alle costruzioni ad uso abitazione già esistenti al 1° Agosto 1922, semprechè la sopraelevazione venga effettivamente iniziata non più tardi del 31.12.1931.

L'applicabilità deve essere riconosciuta, in seguito a domanda degli interessati, caso per caso dal Podestà con sua ordinanza sentiti la Commissione d'ornato e gli uffici tecnico e sanitario.

Art. 109

Mediante diffida personale sarà dal Podestà assegnato un termine a coloro che con i loro manufatti, od in genere con quanto è di loro spettanza, violino le disposizioni del presente regolamento, perchè si

uniformino alle stesse.

Decorso inutilmente tale termine si farà luogo alla procedura contravvenzionale.

Per le insegne e lanterne sporgenti sulla pubblica via non saranno rinnovate le concessioni.

Art. 110

Quando il Podestà ritenga che qualche opera esistente al momento della pubblicazione del presente regolamento, e non conforme alle disposizioni in esso contenute, la quale sia stata eseguita violando disposizioni vigenti al momento della sua esecuzione, possa essere tollerata, potrà invitare l'interessato a stipulare analogo atto di precario.

Art. 111

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti e provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

ALLEGATI

- * DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 57 IN DATA
14 OTTOBRE 1951 CON PROCESSO VERBALE DI APPROVAZIONE

- * COMUNICAZIONE DEL PREFETTO DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO.-



COMUNE DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: ordinaria di autunno

Numero progressivo annuale delle Adunanze n.10

ADUNANZA DEL GIORNO 14 OTTOBRE 1951 ore 9.30

PROCESSO VERBALE

L'anno millenovecentocinquanta uno addì quattordici del mese di OTTOBRE alle ore 9.30 nella Sala consiliare sita nel Palazzo Comunale.

Si premette che è stato convocato il Consiglio comunale in sessione (ordinaria di autunno) e che nei termini di legge furono diramati gli inviti ai Signori Consiglieri in data 5 e 10 ottobre 1951 n. 35228, fu data partecipazione alla Prefettura, e fu ottemperato al disposto dell'art. 292 della Legge comunale e provinciale.

Assume la Presidenza per tutta la seduta

CRESCENTE AVV. CESARE - SINDACO

Assiste durante la seduta il Segretario Generale

SANTANDREA DOTT. NATALE

PRESENTI ALL'APPELLO N. 26

ANDOLFO Nicola; BASTON rag. Gino; BERTINELLI rag. Celino; ~~BOSCHIO~~ prof. on. Giuseppe; BONOMI avv. Antonio; BOSCHIERI prof. Erminio; ~~BUSSETTI~~ geom. Pietro; ~~BUSETTO~~ ing. Franco; BUSSOLON Pietro; ~~CACCIARI~~ prof. Bruno; CALZAVARA avv. Relisario; CAMPOSAMPIERO avv. ~~Giuseppe~~; CANDIDO Alessandro; CAPPELLINI dr. Arturo; CARRARO avv. ~~Giuseppe~~; CAVINATO prof. on. Antonio; CORTELLAZZO Pietro; CREMONESE ing. Ferdinando; CRESCENTE avv. Cesare; DAL SANTO prof. Alfonso; DE CASTELLO ~~prof. on. Francesco~~; FANTIN Lorenzo; FORTI rag. Pietro; ~~FRANCESCHINI~~ Alberto; FROSI Rodolfo; GADDI Giuseppe; GALANTE Claudio; GAMBA prof. Silvia; ~~GIARGENA~~ prof. Antonino; GILI prof. on. Luigi; KOFLER ing. Guido; MENGOLI prof. Orazio; MERLIN avv. Luigi; MORALE prof. Umberto; MORIN prof. Ugo; ~~MUGLIA~~ prof. Francesco; ~~PEZZANGORA~~ avv. Lodovico; PIOVAN Antonio; POGGI dr. Carlo; QUARTESAN Giuseppe; ROSINI avv. Emilio; ROSSI dr. ~~Giuseppe~~; ROSSI prof. Giuseppe; SACCIN dr. on. Mario; SCHIAVON Giuseppe; ~~SCUOTTI~~ ing. Antonio; TOGNON Antonio; ~~VENTURELLI~~ prof. Lucio; ~~ZANCAN~~ prof. Lamberto; ZOTTI dr. Fortunato.

ESTRATTO DAL VERBALE

di

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO N. 57

COMMISSIONE DI EDILIZIA E DI ORNATO.- Modificazione del Capo VII del regolamento di edilizia per ciò che concerne la composizione e il funzionamento della Commissione di edilizia e di ornato.

(n. 14 dell'ordine del giorno di seduta pubblica).

n° 33643 Div. IV -

APPROVATO dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 21 novembre 1951 al n° 3883 di Reg. Padova, 21 novembre 1951

IL PREFETTO



Sono entrati durante la seduta e precisamente :

a) durante lo svolgimento delle interrogazioni :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 29.- BRESCHI GEOM. PIETRO | 35.- MORALE PROF. UMBERTO |
| 30.- CALZAVARA AVV. BELISARIO | 36.- PEZZANGORA AVV. LODEVIGO |
| 31.- CARRARO AVV. GIUSEPPE | 37.- ROSINI AVV. EMILIO |
| 32.- DAL SANTO PROF. ALFONSO | 38.- SQUOTTI ING. ANTONIO |
| 33.- DE CASTELLO AVV. FRANCESCO | 39.- VENTURELLI MASINI PROF. LUCIA |
| 34.- GUARGENA PROF. ANTONINO | 40.- ZANGAN PROF. LANFRANCO |

b) prima della votazione sull'argomento n.10 dell'ordine del giorno :

- 41.- MUGGIA PROF. FRANCESCO
- 42.- PIOVAN ANTONIO
- 43.- ROSSI DOTT. GIANGARLO

c) prima della votazione sull'argomento n.12 :

- 44.- CACCIAVILLANI PROF. BRUNO

Sono usciti durante la seduta e precisamente :

a) prima della votazione sull'argomento n.12 :

PEZZANGORA AVV. LODEVIGO

b) prima della votazione sull'argomento n.13 :

SGUOTTI ING. ANTONIO

c) prima della votazione sull'argomento n.14 :

BASTON RAG. CINO

d) prima della votazione sull'argomento n.15 :

CARRARO AVV. GIUSEPPE

Sono rimasti assenti per tutta la seduta

- 45.- BETTIOL PROF. GIUSEPPE
- 46.- CAVINATO PROF. ANTONIO
- 47.- FRANCESCHINI ALBERTO
- 48.- GUI PROF. LUIGI
- 49.- MORIN PROF. UGO
- 50.- SAGGIN DOTT. MARIO

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri :

CAVINATO e GUI.

Il PRESIDENTE riscontrata la presenza dei Consiglieri in numero sufficiente per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 9.40 e designa come Scrutatori delle votazioni sugli argomenti in discussione, i signori :

CORTELLAZZO PIETRO

FORTI RAG. PIETRO

FROSI RODOLFO

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

COMMISSIONE DI EDILIZIA E DI ORNATO.- Modificazione del Capo VII del regolamento di edilizia per ciò che concerne la composizione e il funzionamento della Commissione di edilizia e di ornato.

(n.14 dell'ordine del giorno di seduta pubblica)

Il PRESIDENTE invita l'ass.prof. Zancan a riferire.

ZANCAN presenta la seguente proposta :

SIGNORI CONSIGLIERI,

Già nel decorso anne fu sottoposta al Consiglio comunale dalla passata Giunta la proposta di riformare quelle parti del Regolamento di edilizia e di ornato concernenti la costituzione ed il funzionamento della Commissione comunale di edilizia per aggiornarla ai nuovi tempi.

Ma la trattazione dell'argomento fu sospesa nell'intento che la Giunta esaminasse invece la opportunità di riformare l'intero regolamento di edilizia e non una parte di esso.

Il problema è stato pertanto ripreso in attenta considerazione dalla nuova Giunta. Ma questa, mentre ha effettivamente riconosciuta la necessità di approntare, senza ulteriori indugi, un nuovo testo del regolamento comunale di edilizia e di tale compite ha incaricata una speciale Commissione già all'opera, ha contemporaneamente rilevato che prima che il nuovo Regolamento possa divenire esecutivo dovrà passare lungo tempo in quanto dopo la ottenuta approvazione del Consiglio comunale, dovrà ottenere quella della Autorità tutoria locale e successivamente quella del Ministero dei LL.PP. previo il parere degli organi consultivi di detto Ministero.

In tale situazione la vostra Giunta ha riconosciuto che un provvedimento a carattere transitorio tendente a disciplinare la nuova costituzione della Commissione comunale di edilizia e il suo funzionamento, ha carattere di urgenza, non potendo ancora essere applicati i criteri introdotti dal fascismo, dopo che è intervenuta la abolizione del Podestà e la ricostituzione dei Consigli comunali.

Il problema è stato quindi esaminato sotto ogni riflesso colla maggiore attenzione e sono state richieste informazioni sui criteri seguiti nel dopo guerra in tutte le principali Città.

E' risultato che un rinnovamento delle direttive preesistenti

è stato già deliberato solo dai Comuni di Firenze e Genova mentre altrove le riforme sono allo studio come nel vostro Comune. E poichè i criteri ispiratori del provvedimento adottato in queste due Città corrispondono pienamente a quelli che erano già gli intendimenti della vostra Giunta, suffragandone l'opportunità, è stato senz'altro approntato un testo completo delle nuove norme.

Vi preghiamo pertanto di dare la vostra approvazione al seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

I°) Nella attesa che gli studi intrapresi per la riforma integrale del Regolamento comunale di edilizia siano condotti a termine, ed il nuovo Regolamento ancora da approvare ottenga la esecutorietà da parte del Ministero dovranno osservarsi per la costituzione e il funzionamento della Commissione comunale di Edilizia e di Ornato, le norme seguenti in sostituzione di quelle contenute negli articoli da 92 e 98 nel vigente Regolamento di Edilizia:

ART.92 = E' istituita presso il Comune di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato, presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato e composta :

- dal Direttore del civico Museo;
- dall'Ingegnere Capo del Comune;
- dall'Ingegnere di Sezione addetto alla Edilizia privata;
- dall'Ufficiale Sanitario;
- da 7 Membri nominati dalla Giunta Municipale e scelti fra i cittadini esperti in materia di edilizia, in materia di urbanistica, in materia artistica e storica di Padova, sentiti i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e del Collegio dei Geometri nonchè sentito il rappresentante della classe dei Pittori e Scultori.

Potrà intervenire alle sedute della Commissione di Edilizia e di Ornato ove lo ritenga opportuno il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Funzionerà da Segretario della Commissione l'Ingegnere comunale addetto alla Edilizia privata.

ART.93 = I Commissari elettivi durano in carica due anni :
alternativamente ogni anno vengono rinnovati tre o quattro Membri.

In linea transitoria allo scadere del primo anno dopo una
rinnovazione totale la rinnovazione parziale avverrà mediante sor-
teggio dei tre Membri da rinnovare.

Il Membro della Commissione che per tre mesi non intervenga
alle sedute sarà ritenuto dimissionario.

ART.94 =Le attribuzioni della Commissione consistono :

a) nel dar parere sui piani generali e di esecuzione concernenti
la sistemazione dal punto di vista urbanistico della Città e del
Suburbio.

b) nel dar parere sui progetti di nuovi fabbricati, di amplia-
mento, riforma e ricostruzione di quelli esistenti.

Nell'esame dei singoli progetti presentati dagli interessati
la Commissione dovrà esprimere il proprio giudizio per quello che
si riferisce al loro valore artistico, ed al decoro cittadino, così
da evitare che vengano tradotte in atto deturpazioni architettoniche,
discordanze di stile e di colore, decorazioni non consone all'ambiente,
e che diminuiscano il pregio degli edifici stessi, e curando che gli
edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno
sorgere. A tal fine la Commissione dovrà avere particolare riguardo
ai luoghi che abbiano importanza storica ed artistica, ed alla vicini-
anza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse
per la storia e l'estetica della Città, curando di conciliare la li-
bertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della Città stessa.

c) Nel dar parere sulla opportunità di accogliere le richieste
che vengono rivolte all'Amministrazione per apposizione all'esterno
dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, lapidi,
iscrizioni, stendardi, insegne, monumenti, cartelli o scritte commerciali
e quanto altro possa menomare il pubblico decoro.

d) Nel dar parere sui progetti di riforma del Regolamento
di Edilizia.

ART.95 = La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale settimanalmente. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal Membro più anziano fra i presenti. Le sue deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque Membri.

=====

ART.96 = La Commissione avrà la facoltà di delegare ad alcuni dei suoi Membri l'esame e l'approvazione di quelle pratiche che, a suo giudizio, rivestano minore importanza.

=====

ART.97 = Le deliberazioni della Commissione hanno carattere consultivo.

=====

ART.98 = I parere della Commissione dovranno risultare dai verbali di seduta, ed il parere espresso per ciascuna domanda, dovrà anche essere trascritto sul modulo di domanda presentato dagli interessati, in modo che il Sindaco possa averlo presente per le sue decisioni definitive.

E' riservato al Sindaco infatti, preso in esame il parere della Commissione e presa conoscenza delle relazioni di tutti gli altri organi competenti del Comune di adottare quelle decisioni che riterrà più opportune.

=====

2°) Si procederà alla nomina della nuova Commissione di Edilizia e di Ornato non appena la presente delibera avrà riportata la approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

La durata in carica della Commissione così nominata sarà ristretta al periodo necessario affinché venga reso esecutivo il nuovo Regolamento di Edilizia. Ad ogni modo essa durerà in carica fino a che non si sarà effettuata la nomina dei successori escluse le rinnovazioni parziali.

=====

ZANCAN (assessore) aggiunge le seguenti esplicazioni :

Questo progetto si inserisce in una più vasta proposta della nostra Amministrazione comunale, quella della riforma integrale del regolamento comunale di edilizia. Per questo la Giunta ha già previsto un lavoro sistematico nel senso che una commissione ristretta presieduta dall'assessore ing. Sguotti sta già preparando lo schema di regolamento assieme agli organi tecnici del nostro Comune; poi l'elaborato così preparato verrà sottoposto ad una commissione più vasta, dove faranno parte i rappresentanti delle varie associazioni e categorie, che possono dar apporto effettivo, come per es. l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, degli scultori, dei pittori, dei geometri ecc. =

Quando questo schema sarà approvato da questi organi consultivi allora sarà portato alla Giunta che lo rielaborerà e alla fine l'elaborato della Giunta sarà sottoposto al Consiglio comunale. Una volta che il Consiglio comunale avrà approvato, dovrà poi passare ai competenti ministeri.

E' certo che il regolamento comunale di edilizia potrà essere operante solo fra due o tre anni, non prima, anche se tutte le cose procedono celermente. Allora nella mora del rinnovamento integrale del regolamento comunale di edilizia la Giunta viene a proporvi l'anticipazione della riforma della Commissione comunale di edilizia: il che costituirà un proficuo esperimento.

Quale è lo spirito che muove queste riforme ?

In sostanza noi andiamo a prendere atto dei tempi mutati; la Commissione comunale di edilizia che funziona ora, funziona nella ispirazione del governo podestarile che allora si era contornato di una Commissione edilizia la quale non era che la rappresentanza degli interessi di categoria, in cui erano rappresentati gli ordini degli ingegneri, degli architetti ecc. con gli inconvenienti che derivavano da una impostazione di questo genere.

Quale orientamento ha preso la Giunta, del resto già felicemente anticipato da città che sentono vivissimo il problema dell'edilizia come Firenze, che da tempo si è messa su questa linea ?

Noi siamo rientrati nello spirito della Commissione di or-

nato del tempo dei Sindaci : un insieme di cittadini che abbiano la capacità di sentire e di capire se un determinato progetto di edificio è rispondente o no al senso e al gusto comune di una determinata città; deve essere un gruppo di persone che abbia capacità, senso di intuito per dirci se quell'edificio va fabbricato là in quella determinata strada, o se non sarà un pugno in un occhio dal punto di vista estetico invece che di ornamento e di incremento al buon gusto dell'edilizia cittadina.

Con questi criteri veniamo a proporvi la riforma della Commissione d'ornato della quale faranno parte membri che quasi di diritto vi appartengono per l'Ufficio che coprono; e poi da sette membri scelti appunto fra cittadini aperti e sensibili a questi problemi.

Dimenticavo di dire nella presentazione che questa riforma fu anche discussa con le categorie degli ingegneri, degli architetti, degli artisti e via dicendo e insomma giunge a queste proposte attraverso un maturato e complesso esame.

BUSETTO : Bene ha fatto la Giunta a prendere in esame questo problema della modifica di alcuni articoli fondamentali dello Statuto del Regolamento di edilizia e di ornato che servono al funzionamento migliore della commissione di edilizia e di ornato.

Però su qualche proposta di modifica che è stata qui fatta dall'Assessore competente rispetto ai vecchi articoli del vecchio regolamento, in attesa del nuovo regolamento, vorrei riportare l'attenzione.

Ad esempio, all'art.92 si dice : "i membri della commissione sono il Sindaco, l'Ingegnere capo... "poi dice : "7 Membri nominati dalla Giunta comunale".

Per qual motivo ? nominati dalla Giunta comunale e non dal Consiglio comunale ?

Io mi rifaccio anzi al vecchio testo e ad una pubblicazione : all'art.53 del regolamento pubblicato 8-10-1908 si dice : "8 commissari sono nominati dal Consiglio comunale."

Era Levi Civita, mi pare, allora il Sindaco del tempo. Perché andare indietro rispetto ad una posizione profondamente democratica assunta da quella Amministrazione che non ricordo se fosse liberale o radical-socialista?

Seconda questione: si dice all'art.93, se non erro, che "quel membro della Commissione che per 3 mesi consecutivi.....(legge)

Ora questo articolo mi sembra un po' in contrasto con quanto si dice nell'art.95 che "la Commissione si riunisce settimanalmente nella sede municipale" ; quindi un membro sarebbe considerato dimissionario dopo che ha mancato a 12 riunioni. Io proporrei almeno una media di cinque, sei riunioni; chi è mancato per 5 o sei riunioni si deve considerare dimissionario, per la serietà stessa dei lavori.

All'art.95 si dice: "....le sue deliberazioni sono valide col concorso di 5 membri su 12 membri" Mi sembra pochino democratica questa Commissione le cui delibere sono valide anche se si presentano soltanto cinque dei dodici membri che la compongono. Come principio democratico non andrebbe troppo bene, stando a quanto è detto nella sua introduzione l'Assessore Zancan che nella modificazione di questi articoli ~~non~~ la Giunta comunale si è ispirata a principi nuovi profondamenti diversi da quelli che ispiravano l'Amministrazione podestare nell'insediare la nuova Commissione di Edilizia e di Ornato.

Poi all'articolo 94 si parla di cartelloni e di quanto possa menomare il pubblico decoro e si mettono assieme monumenti, lapidi mortuarie con le insegne pubblicitarie. E' una questione di forma.

ZANCAN (Ass.) Ha una proposta concreta?

MERLIN - Vorrei far presente che la Giunta ha rettamente interpretato la legge e si è presa quei poteri che la legge stessa le consente. Perché l'art.60 del Regolamento del Consiglio, tanto incriminato dal Consigliere Gaddi, di cui parleremo dopo, dice: "....conformemente alla facoltà concessa dall'art.26 del R.D. 30 dicembre 1923 n.2839" al punto 3 precisa: "La Giunta Comunale è delegata dal Consiglio a deliberare su tutti gli oggetti che ~~si~~ da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati alla esclusiva competenza del Consiglio."

Quindi, se non c'è una legge che dica espressamente che è il Consiglio che deve nominare i membri di questa Commissione, la Giunta, interpretando lo stesso nostro regolamento si assume questo compito di nominare i membri della Commissione.

Sul secondo punto non parlo perchè forse la maggioranza andrebbe maggiorata, lì dove si parla di cinque membri potrebbe essere accolta la modifica del Consigliere Busetto.

ROSSI GIANCARLO = Vorrei una delucidazione dall'Assessore Zancan.

I membri eletti dalla Giunta durano in carica due anni : sono rieleggibili? Per evitare troppo radipi mutamenti credo sia opportuno inserire questo comma in questo senso. E' possibile o no?

ZANCAN (Ass.) Non ho nessuna difficoltà.

ROSSI GIANCARLO = Mi pare opportuno ~~dire~~ aggiungere all'art.93-94 che le deliberazioni della Commissione di edilizia e di ornato vengono prese a maggioranza; mi pare che questa disposizione manchi.

PRESIDENTE : Beh, è sotto intesa.

KOFLER : Ho molto piacere che questa riforma sia stata intrapresa anche perchè si verificano indubbiamente degli inconvenienti nel passato e speriamo che con la nuova composizione non si verifichino più.

ZANCAN (ass.) : Credo che la Giunta possa acconsentire sulle due precisazioni chieste dal cons. Rossi Giancarlo: si può formalmente inserire che sono rieleggibili e che le delibere sono prese a maggioranza.

Quanto alle osservazioni fatte dal cons. Busetto sono per accogliere le sue osservazioni riguardo alla dizione del Comma C); all'art. 94 si può trovare una formulazione più adatta, qui si tratta di forma non di sostanza. Credo inoltre che la Giunta possa accogliere il consiglio del Cons.Busetto e cautelarsi maggiormente sulle assenze dei membri. Io, a dir la verità, ero stato più cauto perchè siamo in un periodo in cui le assenze sono frequenti: vuol dire che metteremo che chi farà sei assenze consecutive alle riunioni senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario.

Quanto poi alla osservazione, diremo pungente, quella che i membri vengono nominati dalla Giunta Municipale e relativa osservazione di allontanamento da termini democratici, vorrei far osservare al Consi-

gliere Busetto che io ho letto molto attentamente analoga delibera del Comune di Firenze proposta proprio dal Sindaco comunista, e quella delibera suona che i sette membri sono nominati dal Sindaco, neppure dalla Giunta.

Ma lasciamo stare la questione della democraticità; è evidente che è una Commissione consultiva a disposizione della Giunta Comunale, e mi pare che possa benissimo restare materia della Giunta comunale la nomina della stessa.

E mi pare che con gli accettati emendamenti possiamo porre ai voti la delibera.

MERLIN = C'è il punto dei cinque membri.

ZANCAN (ass.) = Abbiamo detto a maggioranza; le delibere sono prese a maggioranza.

CANDIDO = A maggioranza dei componenti del Consiglio o dei presenti? Allora può anche essere approvata una delibera solo da tre membri.

ZANCAN (ass.) Non ha nessuna importanza, è una commissione consultiva. Io su questo non ho nessuna difficoltà, se volete invece che 5 membri un altro numero.

PRESIDENTE = Il numero è stato scelto così per motivi di praticità. Purtroppo in queste commissioni la frequenza per il numero non è sempre come si desidererebbe; si arriva a quattro, cinque, sei membri su dodici e quindi dovendo assicurare il funzionamento, accontentiamoci anche di un numero scarso altrimenti ci inceppiamo. Siccome occorre il parere di questa commissione, accontentiamoci che funzioni nel numero che normalmente si verifica, cioè di cinque persone; cinque persone possono essere sufficienti per esprimere un parere.

ROSINI = Può capitare che dei privati che sono interessati che la Commissione deliberi in un senso o nell'altro (va bene che la decisione è consultiva, ma il Sindaco si uniformerà a quel parere), se c'è dunque un privato che sia interessato ad un parere piuttosto che ad un altro, è probabile che fra questi 12, qualche amico, qualche parente, lo inviti ad andare a quella riunione sicchè quello che ha qualche interesse da difendere (può capitare) anche in buona fede, e gli altri, anche senza particolari sollecitazioni non si allarmeranno. Il numero legale mi pare che sia una garanzia essenziale per il buon funzionamento della commissione.

PRESIDENTE = Quando si vota a maggioranza si vota col criterio che vige anche qui in Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il PRESIDENTE pone in votazione per alzata di mano la proposta della Giunta sopra riportata con queste modificazioni:

All'art.93, I° comma, dopo le parole "durano in carica due anni" vengono aggiunte le parole:"e sono rieleggibili".

All'art.93, l'ultimo comma, viene sostituito con il seguente: "il membro della Commissione che per sei riunioni consecutive non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà ritenuto dimissionario".

All'art.95, ultima parte, dopo le parole:"se prese con il concorso di almeno...." aggiungere le parole:".....la metà dei membri assegnati e sono adottate a maggioranza".

Segue la votazione per alzata di mano con la quale, con l'assistenza degli scrutatori, la proposta della Giunta con le modificazioni sopra riportate, risulta approvata alla unanimità.

Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

IL PRESIDENTE
f° C.Crescente

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f° Silvia Gamba

IL SEGRETARIO GENERALE

f° N.Santandrea

L'estratto relativo alla presente delibera è stato pubblicato all'Albo M.le il giorno 25 ottobre 1951? senza seguito di reclami.

Copia conforme all'originale, per uso d'ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE



Testo tratto dalla raccolta dei processi verbali
delle deliberazioni relative all'anno 1951.

n. 33643 Div. 4^a - APPROVATO dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 21 Novembre 1951 al n. 3883 di Registro. -
Padova 21.11.1951

14 OTTOBRE 1951

459



N. 28996 Mod. 6
Esatto per visto bollo L. 24
Il Procuratore
[Signature]

N. 57 (PROT.N. 37706)

COMMISSIONE DI EDILIZIA E DI ORNATO = Modificazione del Capo VII°
del regolamento di edilità per ciò che concerne la composizione e il funzionamento della Commissione di edilizia e di ornato.

(n.14 dell'ordine del giorno di seduta pubblica)

Il PRESIDENTE invita l'ass.prof.Zancan a riferire.

ZANCAN presenta la seguente proposta:

SIGNORI CONSIGLIERI,

Già nel decorso anno fu sottoposta al Consiglio comunale dalla passata Giunta la proposta di riformare quelle parti del Regolamento di edilizia e di ornato concernenti la costituzione ed il funzionamento della Commissione comunale di edilizia per aggiornarle ai nuovi tempi.

Ma la trattazione dell'argomento fu sospesa nell'intento che la Giunta esaminasse invece la opportunità di riformare l'intero regolamento di edilizia e non una parte di esso.

Il problema è stato pertanto ripreso in attenta considerazione dalla nuova Giunta. Ma questa, mentre ha effettivamente riconosciuta la necessità di approntare, senza ulteriori indugi, un nuovo testo del regolamento comunale di edilizia e di tale compito ha incaricato una speciale Commissione già all'opera, ha contemporaneamente rilevato che prima che il nuovo Regolamento possa divenire esecutivo dovrà passare lungo tempo in quanto dopo la ottenuta approvazione del Consiglio Comunale, dovrà ottenere quella della Autorità tutoria locale e successivamente quella del Ministero dei LL.PP. previo il parere degli Organi consultivi di detto Ministero.

In tale situazione la Vostra Giunta ha riconosciuto che un provvedimento a carattere transitorio tendente a disciplinare la nuova costituzione della Commissione comunale di edilizia e il suo funzionamento, ha carattere di urgenza, non potendo ancora essere applicati i criteri introdotti dal fascismo, dopo che è intervenuta la abolizione del Podestà e la ricostituzione dei Consigli comunali.

Il problema è stato quindi esaminato sotto ogni riflesso colla maggiore attenzione e sono state richieste informazioni sui criteri seguiti nel dopo guerra in tutte le principali Città.

E' risultato che un rinnovamento delle direttive preesistenti è stato già deliberato solo dai Comuni di Firenze e Genova mentre altrove le riforme sono allo studio come nel nostro Comune. E poichè i criteri ispiratori del provvedimento adottato in queste due Città corrispondono pienamente a quelli che erano già gli intendimenti della vostra Giunta, suffragandone l'opportunità, è stato senz'altro approntato un testo completo delle nuove norme.

Vi preghiamo pertanto di dare la vostra approvazione al seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera

1°- Nella attesa che gli studi intrapresi per la riforma integrale del Regolamento comunale di Edilizia siano condotti a termine, ed il nuovo Regolamento ancora da approvare ottenga la esecutorietà da parte del Ministero dovranno osservarsi per la costituzione e il funzionamento della Com-

missione comunale di Edilizia e di ornato, le norme seguenti in sostituzione di quelle contenute negli articoli da 92 a 98 nel vigente Regolamento di Edilizia:

ART. 92 = E' istituita presso il Comune di Padova una Commissione di Edilizia e di ornato, presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato e composta:

- dal Direttore del Civico Museo;
- dall'Ingegnere Capo del Comune;
- dall'Ingegnere di Sezione addetto alla Edilizia privata;
- dall'Ufficiale Sanitario;
- da 7 Membri nominati dalla Giunta Municipale e scelti fra i cittadini esperti in materia di edilizia, in materia di urbanistica, in materia artistica e storica di Padova, sentiti i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e del Collegio dei Geometri nonchè sentito il rappresentante della classe dei Pittori e Scultori.

Potrà intervenire alle sedute della Commissione di Edilizia e di Ornato ove lo ritenga opportuno, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Funzionerà da Segretario della Commissione l'Ingegnere comunale addetto alla Edilizia privata.

=°=°=°=

ART. 93 = I Commissari elettivi durano in carica due anni: alternativamente ogni anno vengono rinnovati tre o quattro Membri.

In linea transitoria allo scadere del primo anno dopo una rinnovazione totale la rinnovazione parziale avverrà mediante sorteggio dei tre Membri da rinnovare.

Il membro della Commissione che per tre mesi non intervenga alle sedute sarà ritenuto dimissionario.

=°=°=°=°

ART. 94 = Le attribuzioni della Commissione consistono:

- a) nel dar parere sui piani generali e di esecuzione concernenti la sistemazione dal punto di vista urbanistico della Città e del suburbio.
- b) nel dar parere sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento, riforma e ricostruzione di quelli esistenti.

Nell'esame dei singoli progetti presentati dagli interessati la Commissione dovrà esprimere il proprio giudizio per quello che si riferisce al loro valore artistico, ed al decoro cittadino, così da evitare che vengano tradotte in atto deturpazioni architettoniche, discordanze di stile e di colore, decorazioni non consone all'ambiente, o che dimi-

nuiscano il pregio degli edifici stessi, e curando che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno sorgere. A tal fine la Commissione dovrà avere particolare riguardi ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica, ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della Città, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della Città stessa.

- c) Nel dar parere sulla opportunità di accogliere le richieste che vengono rivolte all'Amministrazione per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, standardi, insegne, monumenti, cartelli o scritte commerciali, e quanto altro possa menomare il pubblico decoro.-
- d) Nel dar parere sui progetti di riforma del Regolamento di Edilizia.

=°°°°=

ART. 95 = La Commissione si riunisce nella Residenza Municipale settimanalmente. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le sue deliberazioni saranno valide se prese con concorso di almeno cinque membri.

=°°°°=

ART.96 = La Commissione avrà la facoltà di delegare ad alcuni dei suoi Membri l'esame e l'approvazione di quelle pratiche che, a suo giudizio, rivestano minore importanza.

=°°°°=

ART. 97 = Le deliberazioni della Commissione hanno carattere consultivo.

=°°°°=

ART.98 = I pareri della Commissione dovranno risultare dai verbali di seduta, ed il parere espresso per ciascuna domanda, dovrà anche essere trascritto sul modulo di domanda presentato dagli interessati, in modo che il Sindaco possa averlo presente per le sue decisioni definitive.

E' riservato al Sindaco infatti, preso in esame il parere della Commissione e presa conoscenza delle relazioni di tutti gli altri organi competenti del Comune di adottare quelle decisioni che riterrà più opportune.

2°- Si procederà alla nomina della nuova Commissione di Edilizia e di Ornato non appena la presente Delibera avrà riportata la approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

La durata in carica della Commissione così nominata sarà ristretta al periodo necessario affinché venga reso esecutivo il nuovo

14 OTTOBRE 1951

463



N.° 28995 Mod. 6

Esatto per visto dello L. 24

71/10/50
Alcini

Regolamento di Edilizia. Ad ogni modo essa durerà in carica fino a che non si sarà effettuata la nomina dei successori escluse le rinnovazioni parziali.

ZANCAN (ass.) aggiunge le seguenti esplicazioni:

Questo progetto si inserisce in una più vasta proposta della nostra amministrazione comunale, quella della riforma integrale del regolamento comunale di edilizia. Per questo la Giunta ha già previsto un lavoro sistematico nel senso che una Commissione ristretta presieduta dall'assessore ing. Sguotti sta già preparando lo schema di regolamento assieme agli organi tecnici del nostro Comune; poi l'elaborato così preparato verrà sottoposto ad una commissione più vasta, dove faranno parte i rappresentanti delle varie associazioni e categorie, che possono dar apporto effettivo, come per esempio l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, degli scultori, dei pittori, dei geometri ecc.

Quando questo schema sarà approvato da questi organi consultivi allora sarà portato alla Giunta che lo rielaborerà e alla fine l'elaborato della Giunta sarà sottoposto al Consiglio comunale. Una volta che il Consiglio comunale avrà approvato, dovrà poi passare ai competenti ministeri.

E' certo che il regolamento comunale di edilizia potrà essere operante solo fra due o tre anni, non prima, anche se tutte le cose procedono celermente. Allora nella mora del rinnovamento integrale del regolamento comunale di edilizia, la Giunta viene a proporvi l'anticipazione della riforma della Commissione comunale di edilizia: il che costituirà un proficuo esperimento.

Quale è lo spirito che muove questa riforma?

In sostanza noi andiamo a prendere atto dei tempi mutati; la Commissione comunale di edilizia che funziona ora funziona nella ispirazione del governo podestarile che allora si era contornato di una Commissione edilizia la quale non era che la rappresentanza degli interessi di categoria, in cui erano rappresentati gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti ecc. con gli inconvenienti che derivavano da una impostazione di questo genere.

Quale orientamento ha preso la Giunta, del resto già felicemente anticipato da città che sentono vivissimo il problema dell'edilizia come Firenze, che da tempo si è messa su questa linea?

Noi siamo rientrati nello spirito della Commissione di ornato del tempo dei Sindaci: un insieme di cittadini che abbiano la capacità di sentire e di capire se un determinato progetto di edificio è rispondente o no al senso e al gusto comune di una determinata città; deve essere un gruppo di persone che abbia capacità, senso di intuito per dirci se quello

edificio va fabbricato là in quella determinata strada, o se non sarà un pugno in un occhio dal punto di vista estetico invece che di ornamento e di incremento al buon gusto dell'edilizia cittadina.

Con questi criteri veniamo a proporvi la riforma della commissione di ornato della quale faranno parte membri che quasi di diritto vi appartengono per l'ufficio che coprono; e poi da 7 membri scelti appunto fra cittadini aperti e sensibili a questi problemi.

Dimenticavo di dire nella presentazione che questa riforma fu anche discussa con le categorie degli ingegneri, degli architetti, degli artisti e via dicendo e insomma giunge a queste proposte attraverso un maturato e complesso esame.

BUSETTO = Bene ha fatto la Giunta a prendere in esame questo problema della modifica di alcuni articoli fondamentali dello statuto del regolamento di edilizia e di ornato che servono al funzionamento migliore della commissione di edilizia e di ornato.

Però su qualche proposta di modifica, che è stata qui fatta dall'Assessore competente rispetto ai vecchi articoli del vecchio regolamento in attesa del nuovo regolamento, vorrei riportare l'attenzione.

Ad esempio all'art.92 si dice: "i membri della commissione sono il Sindaco, l'Ingegnere Capo..." poi dice: " 7 membri nominati dalla Giunta comunale".

Per qual motivo? nominati dalla Giunta comunale^e non dal Consiglio comunale?

Io mi rifaccio anzi al vecchio testo e ad una pubblicazione, all'art.53 del regolamento pubblicato §.10.1908 si dice: "8 commissari sono nominati dal Consiglio comunale". Era Levi Civita, mi pare, allora il Sindaco del tempo. Perché andare indietro rispetto ad una posizione profondamente democratica assunta da quella amministrazione che non ricordo se fosse liberale o radical-socialista?

Seconda questione: si dice all'art.93, se non erro, che "quel membro della commissione che per tre mesi consecutivi....(legge)". Ora questo articolo mi sembra un po' in contrasto con quanto si dice nell'art.95 che... "la commissione si riunisce settimanalmente nella sede municipale" quindi un membro sarebbe considerato dimissionario dopo che ha mancato a 12 riunioni. Io proporrei almeno una media di 5,6 riunioni; chi è mancato per 5 o 6 riunioni si deve considerare dimissionario, per la serietà stessa dei lavori.

All'art.95 si dice: "...le sue deliberazioni sono valide col concorso di 5 membri su 12 membri. Mi sembra pochino democratica questa commissione le cui delibere sono valide anche se si presentano soltanto 5 dei 12 membri che la compongono. Come principio democratico non andrebbe troppo bene, stando a quanto ha detto nella sua introduzione l'ass.Zancan

che nella modificazione di questi articoli la Giunta comunale si è ispirata a principi nuovi profondamenti diversi da quelli che ispiravano l'Amministrazione podestarile nell'insediare la nuova Commissione di edilizia e di ornato.

Poi all'art.94 si parla di cartelloni e di quanto possa menomare il pubblico decoro e si mettono assieme monumenti, lapidi mortuarie con le insegna pubblicitarie.

E' una questione di forma.

ZANCAN (ass.) : Ha una proposta concreta?

MERLIN = Vorrei far presente che la Giunta ha rettamente interpretato la legge e si è presa quei poteri che la legge stessa le consente. Perchè l'art.60 del regolamento del Consiglio, tanto incriminato dal cons.Gaddi, di cui parleremo dopo, dice: "...conformemente alla facoltà concessa dall'art.26 del R.Decreto 30 dicembre 1923 n.2839" al punto 3° precisa: "La Giunta comunale è delegata dal Consiglio a deliberare su tutti gli oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati alla esclusiva competenza del Consiglio".

Quindi, se non c'è una legge che dica espressamente che è il Consiglio che deve nominare i membri di questa commissione, la Giunta, interpretando lo stesso nostro regolamento, si assume questo compito di nominare i membri della commissione.

Sul secondo punto non parlo perchè forse la maggioranza andrebbe maggiorata, lì dove si parla di 5 membri, potrebbe essere accolta la modifica del Consigliere Busetto.

ROSSI GIANCARLO = Vorrei una delucidazione dall'ass.Zancan. I membri eletti dalla Giunta durano in carica 2 anni: sono rieleggibili? Per evitare troppo rapidi mutamenti credo sia opportuno inserire questo comma in questo senso. E' possibile o no?

ZANCAN (ass.) Non ho nessuna difficoltà.

ROSSI GIANCARLO = Mi pare opportuno dire all'art.93-94 che le deliberazioni della commissione di edilizia e di ornato vengono prese a maggioranza; mi pare che questa disposizione manchi.

PRESIDENTE = Beh, è sott'intesa.

KOFLER = Ho molto piacere che questa riforma sia stata intrapresa anche perchè si verificarono indubbiamente degli inconvenienti nel passato e speriamo che con la nuova composizione non si verifichino più.

ZANCAN (ass.) = Credo che la Giunta possa acconsentire sulle due precisazioni chieste dal cons. Rossi Giancarlo: si può formalmente inserire che sono rieleggibili e che le delibere sono prese a maggioranza.

Quanto alle osservazioni fatte dal cons. Busetto sono per accogliere le sue osservazioni riguardo alla dizione del Comma C); dell'art.

94; si può trovare una formulazione più adatta, qui si tratta di forma non di sostanza. Credo inoltre che la Giunta possa accogliere il consiglio e cautelarsi maggiormente sulle assenze dei membri. Io, a dir la verità, ero stato più cauto perchè siamo in un periodo in cui le assenze sono frequenti; vuol dire che metteremo che chi farà 6 assenze consecutive alle riunioni senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario.

Quanto poi all'osservazione, diremo pungente, quella che i membri vengono nominati dalla Giunta municipale e relativa osservazione di allontanamento da termini democratici, vorrei far osservare al consigliere Busetto che io ho letto molto stentamente analoga delibera del Comune di Firenze promossa proprio dal Sindaco comunista, e quella delibera suona che i 7 membri sono nominati dal Sindaco; neppure dalla Giunta.

Ma lasciamo stare la questione della democraticità; è evidente che è una commissione consultiva a disposizione della Giunta comunale, e mi pare che possa benissimo restare materia della Giunta comunale la nomina della stessa.

E mi pare che con gli accettati emendamenti possiamo porre ai voti la delibera.

MERLIN = C'è il punto dei 5 membri.

ZANCAN (ass.) Abbiamo detto a maggioranza; le delibere sono prese a maggioranza.

CANDIDO = A maggioranza dei componenti del consiglio o dei presenti? Allora può anche essere approvata una delibera solo da tre membri.

ZANCAN (ass.) Non ha nessuna importanza, è una commissione consultiva. Io su questo non ho nessuna difficoltà, se volete invece che 5 membri un altro numero.

PRESIDENTE = Il numero è stato scelto così per motivi di praticità. Purtroppo in queste commissioni la frequenza per il numero non è sempre come si desidererebbe; si arriva a 4,5,6 membri su 12 e quindi, dovendo assicurare il funzionamento, accontentiamoci anche di un numero scarso altrimenti ci inceppiamo. Siccome occorre il parere di questa commissione, accontentiamoci che funzionino nel numero che normalmente si verifica, cioè di 5 persone; 5 persone possono essere sufficienti per esprimere un parere.

ROSINI = Può capitare che dei privati che sono interessati che la commissione deliberi in un senso o nell'altro (va bene che la decisione è consultiva, ma il Sindaco si uniformerà a quel parere), se c'è dunque un privato che sia interessato ad un parere piuttosto che ad un altro, è probabile che fra questi 12, qualche amico, qualche parente, lo inviti ad andare a quella riunione sicchè quello ha qualche interesse da difendere (può capitare) anche in buona fede, e gli altri, anche senza particolari sollecitazioni non si allarmarono. Il numero legale mi pare che sia una garanzia essenziale per il buon

14 OTTOBRE 1951

467



28994
Esame per voto della L. 24
[Signature]

funzionamento della commissione.

PRESIDENTE = Quando si vota a maggioranza si vota col criterio che vige anche qui in Consiglio comunale.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il PRESIDENTE pone in votazione per alzata di mano la proposta della Giunta sopra riportata, con queste modificazioni:

- All'art.93, primo comma, dopo le parole "durano in carica due anni" vengono aggiunte le parole: "e sono rieleggibili".
- All'art. 93 l'ultimo comma, viene sostituito con il seguente: "Il membro della Commissione che per sei riunioni consecutive non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà ritenuto dimissionario".
- All'art.95, ultima parte, dopo le parole "se prese con il concorso di almeno...", aggiungere le parole "...la metà dei membri assegnati e sono adottate a maggioranza".

Segue la votazione per alzata di mano la quale, con l'assistenza degli Scrutatori, la proposta della Giunta, con le modificazioni sopra riportate, risulta approvata alla unanimità.

Il PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.



REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI PADOVA

N. 33643 Div. IV Addì 21 novembre 1951
Risposta a nota N.
del 19.....

OGGETTO: Padova - Commissione di Edilizia e di Ornato -
Modificazione del Capo VII del regolamento di
edilità per ciò che concerne la composizione
e il funzionamento della Commissione di edili-
zia e di ornato.

AL SIGNOR SINDACO di

PADOVA

Si trasmette l'unita deliberazione n° 57 in
data 14 ottobre 1951 di codesto Consiglio Comunale,
relativa all'oggetto, debitamente approvata dalla
G.P.A., con preghiera di trasmetterne altre due copie
per l'inoltro al Ministero dei Lavori Pubblici per
l'omologazione.-

MUNICIPIO DI PADOVA
N° 622-NOV-951
POSTA IN ARRIVO

IL PREFETTO

22-XI-1951
Parata copie della
presente alla G.P.A.
con 2 copie all'unita
Schberg. — JF